

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI - Presidente

Alessandro BENIGNI - Consigliere

Patrizia ESPOSITO - Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21545 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso la Sezione, nei confronti di:

- Iv. St., nato a (omissis) (RE) il (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Pa. Mo. (p.e.c: (...)), con studio in Genova, viale (...), nonché dagli avv.ti An. Mo. (p.e.c.: (...)) e Gl. St. (p.e.c.: (...)), con studio in Genova, via (...), con elezione di domicilio fisico presso i suddetti studi dei medesimi legali e di domicilio digitale (ex art. art. 28, secondo comma, c.g.c.) presso gli indirizzi p.e.c. sopra riportati;

- Fi. Ri., nata a (omissis) (GE) il (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Ro. Ac. e Mo. Bu. del foro di Genova e domiciliata digitalmente (ex art. 28, secondo comma, c.g.c.) presso l'indirizzo p.e.c.(...);

- Fe. Di., nato a (omissis) (GE) il (omissis);

- Il. Ga., nata a (omissis) (GE) (omissis);

- En. Va., nato a (omissis) (GE) il (omissis), tutti e tre rappresentati e difesi dall'avvocato Au. To. (p.e.c: (...)), con elezione di domicilio in Genova, presso lo studio del medesimo legale, in Viale (...).

Visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c. - codice di giustizia contabile).

Visti gli atti e i documenti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2025, il primo referendario relatore Patrizia Esposito, il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Adriano Gribaudo e gli avvocati Gl. St., Ro. Ac. e Au. To. per i rispettivi assistiti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato il 6 settembre 2024, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio, in via principale ed a titolo di dolo, Iv. St., nella qualità di

Presidente del consiglio di amministrazione della società comunale AMIU Genova S.p.A., azienda multiservizi e d'igiene urbana, per il risarcimento del danno erariale derivante dall'indebita corresponsione di rimborsi di spese di trasferta nel periodo 2017-2019, quantificati nella somma di Euro. 50.254,67, nonché per colpa grave e con responsabilità sussidiaria (concorrendo con il responsabile a titolo di dolo), Fi. Ri., nella qualità di responsabile dell'ufficio di segreteria per una quota di Euro. 15.000,00 e Fe. Di., Il. Ga. ed En. Va., per la somma di Euro. 4.000,00 ciascuno, nella loro qualità di componenti al tempo dei fatti del collegio sindacale, oltre accessori e spese di giudizio, in favore della medesima società municipale.

La Procura regionale ha esposto che:

a) aveva delegato l'espletamento degli adempimenti istruttori al nucleo di polizia economico finanziaria della G.d.F. di Genova dopo aver ricevuto, il 4 aprile 2018, un esposto avente ad oggetto l'erogazione di consistenti rimborsi spese a favore del Presidente della società AMIU Genova, da tempo collocato in quiescenza, autoliquidati dal medesimo in assenza di controlli o verifiche, beneficiario altresì di un contratto di affitto di immobile abitativo in Genova (dallo stesso sottoscritto in rappresentanza dell'azienda), ricevendone la relazione conclusiva dell'indagine P8 novembre 2021 e provvedendo alla costituzione in mora degli odierni convenuti (5-6 aprile 2022);

b) aveva emesso l'invito a fornire deduzioni ai sensi dell'art. 67 del c.g.c, notificato tra il 28 febbraio 2024 ed il 1° marzo 2024, anche nei confronti di Pr. Co. P.W.. s.p.a., società di revisione legale di AMIU s.p.a., contestando una responsabilità sussidiaria a titolo gravemente colposo per omessi controlli sulle attività del Presidente e segnatamente sui rimborsi spese, cui era seguito il deposito di deduzioni difensive da parte del medesimo St. e dei componenti del collegio sindacale, nonché dalla citata società di revisione legale, che chiedeva l'audizione personale, rinunciandovi successivamente;

c) con decreto del 5 settembre 2024 era stata archiviata la posizione della società di revisione legale, mentre le altre difese erano state ritenute tutte superabili, risultando confermati in citazione gli addebiti di danno trattandosi di rimborsi "afferenti esclusivamente a viaggi compiuti asseritamente per ragioni d'ufficio dallo St., ma di cui non vi è alcuna prova, mancando totalmente ogni giustificativo al riguardo".

2. Si è costituita in giudizio la convenuta Ri., con memoria pervenuta il 10 dicembre 2024, integrata da una memoria difensiva del 3 gennaio 2025, contestando la prospettazione della Procura regionale e deducendo l'insussistenza di illeciti, dal momento che, nel corso della sua prima riunione del 9 ottobre 2017, l'organo amministrativo aveva nominato il Presidente prendendo atto della gratuità della carica stante la condizione di quiescenza dello St. e la circostanza che, come era avvenuto già in precedenza, sarebbero state a carico dell'azienda tutte le sue spese attinenti alla carica, che egli aveva ripor- tato mensilmente e sottoscritto in qualità di responsabile dell'ufficio su un apposito modulo di "richiesta autorizzazione minute spese economali" (allegando tutti gli scontrini nonché un prospetto (anch'esso personalmente compilato e firmato) riportante le tratte autostradali percorse con indicazione dei chilometri e del relativo pedaggio secondo le tariffe ACI pubblicate in Gazzetta ufficiale), modulo affidato alla convenuta quale responsabile della segreteria generale, che si era limitata a consegnarlo a mani all'ufficio cassa ed a

ritirare le somme, "firmando le ricevute (dopo aver verificato che i contanti ricevuti corrispondevano alla cifra indicata sulle richieste del dott. St.) ed infine consegnando i denari al dott. St."

Nel merito, ha eccepito il difetto del nesso causale, avendo ella rivestito il ruolo di "semplice passacarte" (a titolo di "segretaria") nell'ambito dell'articolazione operativa della struttura "Affari societari ed ufficio legale", di cui era responsabile ad interim il medesimo St., specificando che, invece, era l'ufficio cassa la struttura competente ad autorizzare il rimborso delle spese previa verifica della coincidenza tra giustificativi e importi richiesti, mentre il controllo contabile sulla legittimità delle stesse spettava, secondo le disposizioni statutarie (artt. 24 e 25), al collegio sindacale e/o alla società di revisione.

Ha addotto, inoltre, che l'addebito a proprio carico a titolo di colpa grave non è riconducibile alla violazione di alcuna norma, avendo ella (priva di laurea e con un diploma di scuola magistrale) adempiuto ad un ordine impartito dal proprio diretto superiore a fronte di fattispecie già praticate nella società al tempo in cui lo St. era direttore generale e, comunque, deliberate dal c.d.a.

Infine, ha invocato l'esercizio del potere riduttivo, attesa la correttezza dei comportamenti posti in essere e l'assoluta buona fede.

3. I convenuti Di., Ga. e Va. si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata il 9 gennaio 2025, contestando integralmente il libello introduttivo. In via pregiudiziale, perché non vi sarebbe la giurisdizione contabile nei confronti dei componenti del collegio sindacale, diversamente dagli amministratori, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 175 del 2016.

Inoltre, hanno dedotto l'assenza di responsabilità amministrativa del responsabile principale, il quale, anzi, aveva attribuito un vantaggio alla società, quantificabile almeno in Euro. 120.000,00 annui, corrispondente al compenso predeterminato dal comune e risparmiato in considerazione della gratuità dell'incarico. Nel merito, hanno affermato di aver sempre svolto il controllo di cui all'art. 2403 ce. e che il controllo contabile e, in particolare, quello sui rendiconti del Presidente sarebbe rientrato in quello di cui all'art. 2409 bis c.c., spettante alla società di revisione contabile, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il convenuto in via principale St. ha depositato memoria di costituzione in giudizio in data 10 gennaio 2025, insistendo per la reiezione della domanda risarcitoria in quanto infondata nel merito e, in via subordinata e salvo gravame, per una congrua riduzione dell'entità del danno addebitato ai sensi di legge, comunque con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Preliminarmente, in via di principio, ha considerato "inammissibile e inaccettabile (la) situazione di "illecito e indebito arricchimento" in capo all'ente (nella fattispecie, AMIU) che usufruisce, invero, delle attività del lavoratore in quiescenza, il quale dovrebbe non soltanto prestare il proprio servizio gratuitamente, ma anche sostenere le spese per svolgere tale servizio."

Ha premesso, inoltre, che la Procura non avrebbe assolto l'onere probatorio a proprio carico, difettando nella citazione gli elementi richiesti dall'art. 86, secondo comma,

lett. f) c.g.c., oltre alla specificazione delle disposizioni (normative e/o societarie e/o contrattuali) che avrebbero richiesto la predisposizione di ulteriore (ed imprecisata) documentazione giustificativa.

Nel merito, il convenuto ha eccepito l'insussistenza del danno erariale sulla scorta di diversi argomenti difensivi; in primis rimarcando la propria esperienza nell'ambito di varie società di servizi; poi la circostanza delle nomina gratuita assunta senza "negoziare o condizionare l'accettazione dell'incarico", assumendo rilievo ("correttamente e legittimamente") solo l'esigenza di ottenere il rimborso delle spese di alloggio, per rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali e rappresentanza, effettuate "per ragioni connesse allo stesso incarico (senza alcuna esclusione per i trasferimenti tra la residenza e la sede della Società... che rappresentano l'82,22% del totale delle spese oggetto di causa).".

Ha affermato, altresì, di aver conseguito il raggiungimento di obiettivi di primaria importanza per la società e per la comunità genovese, attraverso trasferte sempre "strettamente correlate ai "compiti di indirizzo e supervisione" che gli erano stati assegnati nella seduta del C.d.A. del 9/10/2017 e che avevano ad oggetto i "rapporti con istituzioni statali, enti locali e soggetti privati di rilevanza strategica" nonché il "coordinamento rapporti con istituzioni statali, enti locali e soggetti privati di rilevanza strategica delle società controllate", di talché si era attivato per consentire lo smaltimento dei rifiuti cittadini in Lombardia ed anche per estendere tale soluzione nel territorio dell'Emilia-Romagna, attraverso vari incontri nella città di Bologna con l'ex presidente di Confservizi regionale e con un esperto del trattamento di acque reflue. Inoltre, con riferimento ai viaggi da Castiglioncello a Genova (del 1° agosto 2018 e del 6 agosto 2019), ha affermato che in tali occasioni aveva preso parte ad assemblee ed a riunioni del consiglio di amministrazione nella sede della società.

Egli ha eccepito, altresì, il difetto di nesso causale, evidenziando che gli esborsi relativi ai viaggi effettuati per ragioni inerenti al proprio incarico si fondavano su parametri rigidi e predefiniti (desumibili dalle tariffe autostradali e dalle apposite tabelle dell'ACI), circostanza che lo aveva indotto "in piena trasparenza e buona fede" a non presentare specifica documentazione giustificativa, che successivamente non era stata mai richiesta dagli uffici della società, i quali avrebbero dovuto "esercitare rimostranza" nel caso si fosse trattato di spettanze indebite, con particolare riferimento alle competenze dell'ufficio cassa, tenuto conto anche delle (eventuali) omissioni degli organi di controllo che avevano determinato un affidamento ulteriore nel convenuto, idoneo ad escludere anche l'elemento soggettivo del dolo, da intendersi in senso penalistico come richiesto dalla novella di cui all'art. 21, secondo comma, del d.l. n. 76 del 2020.

Le difese hanno considerato, in ogni caso, l'erroneità per eccesso del quantum risarcitorio, dovendosi ascrivere la responsabilità per il riconoscimento delle spese contestate anche agli altri due componenti del c.d.a. che ne avevano deliberato la spettanza nella seduta del 9 ottobre 2017 (con riduzione dei 2/3).

Inoltre, hanno evidenziato le utilità conseguite da AMIU in virtù dell'attività svolta in assenza del conseguimento del compenso (indicato in Euro. 55.000,00 annui) e la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo.

In via istruttoria, sono state espresse diverse istanze, ai sensi degli artt. 94 e ss. del c.g.c.. In primis, di disporre le pertinenti acquisizioni documentali presso AMIU allo scopo di accertare che:

"il dott. St. era abitualmente presente presso la sede della Società nei giorni dal lunedì al venerdì; con la propria autovettura, il lunedì raggiungeva Genova dalla sua residenza a Reggio Emilia, dove faceva rientro il venerdì; le spese di viaggio rimborsate al dott. St. da AMIU S.p.A. (diverse e ulteriori rispetto a quelle per i trasferimenti tra la propria residenza e la sede di lavoro) erano giustificate da esigenze connesse alla carica di Presidente del C.d.A. di detta società, che egli ricopriva all'epoca dei fatti", instando per l'ammissione di prova testimoniale, articolata su quattro capitoli (indicando quattro testimoni), in relazione ai quali è stato chiesto altresì di disporre l'interrogatorio non formale della citata Fi. Ri..

Infine, è stato richiesto di ordinare a Telepass S.p.A. l'esibizione (in forza dell'art. 94, quarto comma c.g.c. e dell'art. 210, primo comma c.p.c.) dell'elenco dei viaggi autostradali e dei connessi pagamenti dei pedaggi effettuati nel periodo dal 20 gennaio 2018 al 31 ottobre 2019 con riferimento all'apparato telepass al medesimo intestato, nonché di acquisire presso AMIU (ex art. 94, secondo comma, c.g.c.) informazioni in merito alle circostanze indicate al par. e), n. 3 della memoria costitutiva ed alla partecipazione del convenuto, il 1 agosto 2018, all'assemblea straordinaria ed al c.d.a..

5. Il 28 gennaio 2025 la Procura regionale ha depositato il riscontro informativo ottenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, la quale ha attestato che il procedimento p.p. n. 3696/24/21 per violazione degli artt. 81 cpv., 640 e 479 c.p. "in epoca anteriore e prossima al 24.10.2019", anche a carico dello St., risultava allo stato "pendente in fase di indagini".

All'udienza pubblica del 30 gennaio 2025, le parti hanno sviluppato ulteriormente le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e concluso come da verbale in atti.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio è preordinato all'accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria concernente un'ipotesi di danno erariale, derivante dall'indebita corresponsione di rimborsi di spese di trasferta nel periodo 2017-2019 (per Euro. 50.254,67), addebitato, in via principale ed a titolo di dolo, ad Iv. St., nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società comunale AMIU Genova S.p.A., azienda multiservizi e d'igiene urbana operante secondo il modello dell'in house providing nella gestione del servizio di igiene urbana, nonché per colpa grave e con responsabilità sussidiaria (concorrendo con il responsabile a titolo di dolo), a Fi. Ri., quale responsabile dell'ufficio di segreteria per una quota di Euro. 15.000,00 ed a Fe. Di., Il. Ga. ed En. Va., per la somma di Euro. 4.000,00 ciascuno, nella loro qualità di componenti al tempo dei fatti del collegio sindacale, oltre accessori e spese di giudizio, in favore della medesima S.p.A. municipale.

Il Collegio ritiene di dover esaminare le questioni ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.g.c, nell'ordine rimesso al proprio prudente apprezzamento, secondo motivate ragioni di logica giuridica, coerenza e ragionevolezza (cfr. C. conti, SS.RR. 2 ottobre 1991 n. 727; C. cost., 13 luglio 2007 n. 272; Cass.9 settembre 2008 n. 23113).

1. Pregiudizialmente, va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei sindaci della società in house, formulata dal difensore dei citati in responsabilità sussidiaria nella suddetta qualità e basata sul tenore letterale dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - t.u.s.p.), disposizione che al primo comma, primo cpv., prevede che "I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house"; con (ritenuta) conseguente esclusione degli organi di controllo interno, per cui varrebbe il principio generale dell'attribuzione delle azioni di responsabilità al giudice ordinario, sulla base dell' "aforisma interpretativo Ubi lex voluit dixit".

L'eccezione è infondata.

Va considerato, infatti, che per una società in house, quale è AMIU S.p.A., non rileva in alcun modo la distinzione tra organi di amministrazione e di controllo, atteso che sussiste in ogni caso un rapporto di servizio tra tutti gli organi sociali e l'ente societario.

Talché rimane decisiva la natura in house della società anche per i componenti degli organi di controllo e va comunque ricordato come ai sindaci siano assegnati ex lege anche specifici poteri sostitutivi degli amministratori, potendo concorrere a vario titolo nelle responsabilità assunte dai medesimi (v. infra).

Giova richiamare, al riguardo, autorevole recente giurisprudenza secondo la quale "la cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing" (v. Cass. SS.UU. 14 aprile 2020 n. 7824, ord. e id. 8 gennaio 2024 n. 567, ord.), nella specie senz'altro sussistenti, operando la società secondo tale modello per espressa disposizione dello Statuto, mediante testuale rinvio all'art. 16 del t.u.s.p. (art. 1).

2. Nel merito, il Collegio considera che la domanda nei confronti dei convenuti, che hanno concorso a cagionare il danno con condotte dolose e gravemente colpose, sia parzialmente fondata.

Sussiste, infatti, la fattispecie della responsabilità amministrativa allorquando siano integrati gli elementi tipici della stessa, e cioè un danno economicamente valutabile, attuale e concreto sofferto dall'amministrazione, il nesso di causalità tra la condotte illecite contestate e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo dei soggetti sia connotato dall'elemento psicologico del dolo e della colpa grave in ragione dell'incidenza delle rispettive condotte nella determinazione del medesimo.

3. La normativa rilevante nel caso di specie è contenuta nell'art. 5 ("Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"), nono comma, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, disposizione che, dopo aver fissato un divieto in capo alle pubbliche amministrazioni di conferimento di incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e puntualizzato il divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati (...), prevede testualmente che:

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

La norma, che nell'originaria formulazione aveva una finalità, principalmente, anticorruptiva (per evitare la prosecuzione delle attività svolte nel periodo precedente al pensionamento), con le modifiche successive ha assunto la duplice ratio di favorire il ricambio generazionale e di contenere la spesa pubblica, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 maggio 2017 n. 124, che ha collegato la doverosa gratuità degli incarichi "al carattere limitato delle risorse pubbliche che giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva - e modellata su un parametro prevedibile e certo - delle risorse che amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni".

Previsione, altresì, la cui vigenza e rilevanza per le società pubbliche trova conferma nell'art. 11 ("Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico"), primo comma, del d.lgs. n. 175/2016 (t.u.s.p.), che all'art. 28 ("Abrogazioni"), primo comma, lett. e) ha anche abrogato "l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e, specificamente, la disposizione secondo la quale al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione (delle società a totale partecipazione pubblica) sono "dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[^]e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite" (comma 727).

In tale quadro, va considerato anche lo Statuto societario, che nel titolo IV ("Amministrazione della società"), all'art. 19, terzo comma (e fino ad agosto 2018 all'art. 22), dispone che spetta ai componenti dell'Organo amministrativo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

In proposito, va altresì precisato che, nel corso dell'assemblea di AMIU del 9 ottobre 2017, il Sindaco di Genova (quale rappresentante dell'unico socio) aveva optato per il mantenimento dell'attuale modello di governance collegiale del Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, in luogo dell'amministratore unico; ciò in ragione della complessa organizzazione societaria e della necessità di dare attuazione ad una nuova strategia di intervento che restituisca ad Amiu Spa un ruolo di primo piano nella gestione del ciclo di rifiuti a livello metropolitano. Nel corso della medesima seduta, l'assemblea aveva disposto la nomina dell'organo amministrativo

per un periodo triennale, invitando il consiglio nella sua prima seduta, a nominare Presidente del CdA il Dott. Iv. St., deliberandone il compenso annuo nella misura di Euro 55.000,00 e prevedendo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. A sua volta, il consiglio di amministrazione di AMIU appena insediato, nella seduta tenutasi lo stesso 9 ottobre 2017, alla presenza del collegio sindacale, aveva proceduto alla nomina dello St. quale Presidente della società, che ha contestualmente accettato l'incarico, prendendo atto della circostanza dal medesimo fatta presente che, in ossequio alla normativa vigente, essendo già in acquiescenza, non percepirà alcun compenso per la carica ricoperta; pertanto saranno a carico dell'azienda le sue spese quali ad esempio vitto, affitto alloggio e spese relative, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, spese di rappresentanza e quant'altro attinente alla carica di presidente dell'azienda, oltre ad eventuali possibili rimborsi tributari; ha evidenziato, altresì, che egli aveva acquisito una lunga esperienza nel campo ambientale passando da esperienze tecnico gestionali a consolidate esperienze di gestione societaria (...) che ben conosce avendo ricoperto il ruolo di direttore generale in azienda dal dicembre 2014 a dicembre 2016, deliberando di assegnare al Presidente (...) anche i compiti di indirizzo e supervisione nell'ambito delle (...) attività ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, precisate in fatto.

Si è già detto che la rimborsabilità di eventuali spese sostenute (e documentate) dagli amministratori in quiescenza è subordinata dal legislatore alla sussistenza della rendicontazione ed alla presenza di un atto di normazione che regolamenti i casi e le modalità di rimborso, dal momento che viene imposto comunque il rispetto dei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata, non potendo ammettersi declinazioni concrete di tali vincoli (imperativi per la spending review degli apparati amministrativi) idonee a vanificare la natura gratuita dell'incarico, pur non prevedendo le norme di finanza pubblica un limite diretto ai costi sostenuti dal soggetto pubblico a tale titolo.

Inoltre, come già considerato dalla giurisprudenza contabile (in sede giurisdizionale e di controllo), in assenza di definizione legislativa, neppure può essere enucleata una nozione restrittiva delle "eventuali spese", tale da escludere a priori la rimborsabilità di quelle di viaggio, vitto e alloggio, a meno che non sia previsto dalla normativa l'obbligo di residenza per gli amministratori, nel rispetto dei "limiti" fissati dalla normativa interna dell'ente.

Nella specie, dalle previsioni statutarie e dai deliberati sociali emerge necessaria conferma che i rimborsi potessero considerarsi legittimi a fronte di spese documentate ed effettivamente inerenti a ragioni di ufficio, laddove, in generale, va rilevata la genericità delle richiamate disposizioni interne, a fronte del conferimento della carica di Presidente ad un soggetto residente in una regione diversa dalla Liguria (a Reggio Emilia, distante circa 240 km da Genova).

Ferma l'esigenza di un esaustivo regolamento di disciplina, al fine di evitare incertezze e vuoti normativi, in tema di svolgimento di trasferte, appare comunque necessario che la relativa autorizzazione provenga da un soggetto funzionalmente o gerarchicamente superiore o, perlomeno, diverso da quello che effettua la missione, al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

Le suesposte considerazioni trovano conferma, tra l'altro, nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica 22 febbraio 2021

(avente ad oggetto il rimborso delle spese per gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza - Articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95), in cui viene precisato che risultano ammissibili sia il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla sede dell'ente e viceversa (dovendosi tenere conto, a tal fine, della effettiva distanza percorsa), sia gli ulteriori rimborsi per le eventuali missioni autorizzate per conto dell'ente, a condizione che siano rendicontate e documentate le circostanze determinanti la spesa e che risultino fissati dagli organi competenti i limiti degli importi rimborsabili ed i criteri di eleggibilità delle spese, anche in relazione alla frequenza degli spostamenti ed alla possibilità di accedere prioritariamente ai mezzi di trasporto pubblico.

La Sezione delle Autonomie, inoltre, con riferimento alla spesa sostenuta dall'amministratore locale per il rimborso dei viaggi necessari all'esercizio del proprio mandato, fattispecie con analoga ratio di contenimento dei costi, ha precisato che la "necessità" deve potersi qualificare come tale sia soggettivamente, per l'inerenza all'effettivo svolgimento di funzioni proprie, che oggettivamente, allorché non vi siano alternative più economiche ovvero quando tali alternative non sono conciliabili con l'espletamento delle incombenze connesse all'incarico (C. conti, Sez. aut., 29 dicembre 2016 n. 38/2016/QMIG).

Infatti, in coerenza con la disciplina sul mandato (e segnatamente con l'art.1720 c. c., in forza del quale il mandatario ha diritto di ottenere dal mandante il rimborso degli esborsi relativi al contratto), l'art. 84, terzo comma, del d.lgs. n. 267/2000 (norma che sarebbe stata applicabile alle fattispecie anteriormente all'abrogazione da parte del t.u.s.p. dell'art. 1, comma 727, della legge finanziaria 2007), stabilisce che in favore degli amministratori degli enti locali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. A sua volta, l'art. 241, comma 6- bis, dello stesso d.lgs. n. 267/2000 prevede il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio per i componenti dell'organo di revisione degli enti locali.

L'aspetto principale della questione concerne, dunque, l'esistenza stessa del danno erariale, trattandosi di spese rientranti astrattamente nei limiti e nelle fattispecie, seppur genericamente previste, assentite dallo Statuto e dal c.d.a., come previsto dal già menzionato art. 5, nono comma, del d.l. n. 95/2012.

Disposizione che, attesa la funzione svolta, i consiglieri dovevano ben conoscere ed applicare nella validazione di ciò che veniva proposto e che si perfezionava "previa lettura ed approvazione del verbale", alla presenza del collegio sindacale, considerata la situazione del Presidente, portatore evidentemente di interessi personali tali da porsi in posizione di potenziale conflittualità o anche solo di divergenza rispetto all'interesse generale affidato alla cura dell'organo.

Al riguardo, considerata l'essenziale gratuità dell'incarico volontariamente assunto dal pensionato, correlata all'impossibilità di corrispondere una contro- prestazione che remunerasse la prestazione professionale resa, chiaramente nella specie lo St. non avrebbe potuto rinunciare ad alcun compenso né negoziare o condizionare l'accettazione dell'incarico all'ottenimento di alcun rimborso spese, né, parimenti, potrebbe per questa via configurarsi alcun "illecito e indebito arricchimento" o altra

utilità valutabile in capo ad Amiu S.p.A., per il "risparmio" almeno pari al compenso spettante di Euro. 55.000,00 annui.

Va, pertanto, respinta l'eccezione di compensatio lucri cum damno, posta l'eterogeneità del fatto generatore del preteso vantaggio e del danno, nonché dei presupposti fattuali e normativi che reggono le due distinte situazioni soggettive, sicché non potrebbero ritenersi consentiti rimborsi rispetto ai quali non era configurabile alcun diritto.

Peraltro, risulta che il medesimo dr. St., seppur collocato in quiescenza dal 2008, abbia beneficiato del corrispettivo annuo, oltre che del rimborso spese, in qualità di direttore generale di AMIU nel periodo dal 2014 al 2016 (per Euro. 248.063,08), circostanza comunque non contestata nel presente giudizio.

4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, vanno ora partitamente valutate le contestazioni mosse dalla Procura regionale ai convenuti per aver "autoliquidato" e beneficiato ovvero consentito di erogare (responsabile della segreteria e componenti del collegio dei sindaci) il rimborso delle spese di viaggio, dovendosi però distinguere quelle dal luogo di residenza dello St. (Reggio Emilia) alla sede dell'ente (Genova), che rappresentano circa l'82 per cento del totale, dalle restanti trasferte oggetto di causa (circa il 18 per cento).

L'organo requirente, quanto alla prima tipologia ("la stragrande maggioranza"), ne ha ritenuto inammissibile il rimborso, anche alla luce della disponibilità di un alloggio di servizio nella stessa città di Genova, "benefit aziendale peraltro alquanto dubbio" che a fortiori avrebbe "neutralizzato" ogni teorica esigenza di spostamento dalla residenza alla sede legale e viceversa, salvo che nel proprio ed esclusivo interesse personale (e non per "ragioni d'ufficio"), contestando, altresì, che tutti i rimborsi sarebbero avvenuti sulla base di autocertificazioni dello stesso interessato, non supportate da alcun riscontro documentale.

Ha rilevato, infatti, che in tutti i casi il pagamento (disposto dal medesimo St.) era avvenuto in forza della presentazione di una generica dichiarazione mensile dell'interessato (neppure valevole come autodichiarazione, non essendo le circostanze riferite suscettibili di essere autodichiarate ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445), che si era limitato ad affermare "sotto la mia responsabilità, di aver percorso i seguenti Km durante il mese di (...) per ragioni di lavoro", senza che in relazione ai singoli viaggi la richiesta di rimborso fosse accompagnata da alcun documento giustificativo che potesse attestare l'effettiva necessità di ricoprire una determinata tratta, in una data giornata.

La Sezione, al riguardo, ha già avuto modo di rimarcare che la prova dell'inerenza della spesa non ammette equipollenti se non la produzione documentale, coeva all'effettuazione del pagamento, idonea per la completezza ed esattezza a imputare l'ammontare dell'esborso alla finalità di funzionamento sottesa, risultando pertanto non ammissibili dichiarazioni a posteriori che, non riscontrabili né verificabili, assicurerebbero agli autori degli illeciti l'insindacabilità delle condotte di spesa (v. C. conti, Sez. Liguria, 27 maggio 2021 n. 93, con- fermata da Sez. III, 12 luglio 2024 n. 193; id. 10 giugno 2024 n. 171, 11 giugno 2024 n. 173, 25 giugno 2019 n. 125 e 16 settembre 2020, n. 146; Sez. I, 2 settembre 2020 n. 234; Sez. II, 11 luglio 2018 n. 432 e 18 febbraio 2019 n. 36).

Segnatamente, una ripartizione dell'onere della prova coerente con la disciplina degli obblighi che discendono dalla gestione del denaro pubblico, vede gravare sul p.m. contabile la mera dimostrazione che il convenuto ha beneficiato di fondi aventi una specifica finalizzazione, mentre deve ritenersi a carico del percettore l'onere di dare conto del relativo impiego, non solo provando l'esborso, ma anche il suo quomodo e cioè che l'utilizzo delle risorse collettive è avvenuto nel rispetto delle finalità del rimborso erogato.

A tale onere corrisponde un equivalente generale potere di verifica che si pone quale garanzia del principio costituzionale della responsabilità per comportamenti, che informa l'attività amministrativa (artt. 28 e 103 cost.).

Specificamente, è noto, risalendo all'archetipo della custodia romanistica, che qualora sia prevista una relazione di sostituzione nell'attività giuridica nell'ambito di un rapporto gestorio patrimoniale (*Ubi administratio gesta, ibi rationes reddendae*), il legittimato è secondo l'ordinamento tenuto in ogni caso a motivare al titolare dei beni, documentando le attività svolte e, al termine della gestione, a restituire il residuo non giustificato con possibilità di accertamento giurisdizionale dell'obbligo. Nell'ambito del diritto civile, infatti, basta fare riferimento alla disciplina del contratto di mandato, che prevede all'art. 1713 ce. L'obbligo di rendiconto ed il relativo giudizio per il rendimento dei conti ex art. 263 e ss. c.p.c., a quella delle obbligazioni nascenti dalla legge a seguito della gestione di affari (artt. 2028-2032 c.c.), a quella del conto della gestione dell'esecutore testamentario (art. 709 ce), oltre che ai rapporti giuridici gestori basati sulla segregazione patrimoniale, modellati sullo schema del trust e della proprietà fiduciaria propri dei sistemi giuridici di common law (cfr. art. 2645 ter c.c. e, sul *pactum fiduciae*, Cass. SS.UU 6 marzo 2020 n. 6459), considerando il principio per cui neppure la morte del mandatario fa venire meno l'obbligo di rendiconto, che grava sugli eredi (v. Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2010 n. 17283; Sez. II, 9 maggio 2017 n. 11290, ord.).

Nel caso in esame, il pubblico ministero ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, fornendo le prove nella sua disponibilità e che dimostravano la mancata giustificazione dell'inerenza delle spese rimborsate.

Di talché, l'art. 95 c.g.c. rende obbligatoria la valutazione delle prove offerte, le quali devono essere poste a base del meccanismo di formazione del libero convincimento del giudice, quando siano sufficienti e chiare nell'evidenziare una responsabilità, come nella specie. Inoltre, l'eventuale assunzione di prove dichiarative può valere a scriminare la condotta in sede penale, ma non rileva nel mitigarne o eliderne le conseguenze dannose in sede contabile, processo in cui non può trovare ingresso una ricostruzione ora per allora e per di più su base testimoniale dei requisiti dell'inerenza della spesa.

Vanno, pertanto, respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalla difesa del convenuto in via principale, in quanto il ricorso a tali mezzi di prova non appare necessario, tenuto conto del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale (anche grazie alle allegazioni processuali della difesa), più che sufficiente ai fini di un'avveduta decisione.

Infine, non appare neppure pertinente il riferimento lusingato dalle difese a quanto già "era avvenuto in precedenza", dato che il mantenimento di una prassi illegittima e

l'eventuale tolleranza di taluni comportamenti abusivi possono semmai costituire elemento di aggravio della responsabilità nei casi in cui la posizione dell'agente (o degli agenti) avrebbe potuto consentire di porvi rimedio.

Ferma restando la necessità di prove documentali e concrete, sia pure indiziarie, serie, precise e concordanti, in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, che informa il giudizio contabile, il convenuto non ha prodotto elementi tali da indurre a ritenere che le spese rimborsategli fossero riconducibili a fini istituzionali, ad eccezione delle spese relative ai collegamenti tra la propria residenza di Reggio Emilia e la sede societaria di Genova, per cui ha allegato l'elenco dei viaggi autostradali e dei connessi pagamenti dei pedaggi con riferimento all'apparato telepass al medesimo intestato (non integrale ma sufficiente per confermare i riscontri), potendosene dedurre l'ammissibilità a rimborso alla luce del compendio versato in atti.

Quanto alle restanti spese di trasferta, in assenza di documentazione giustificativa ed in disparte alcune discrasie riscontrate tra le autoliquidazioni e le percorrenze registrate dal telepass, esse senza dubbio costituiscono danno erariale e possono essere liquidate in Euro 10.000,00, tenuto conto anche dell'ingiustificato prolungamento del tragitto in relazione ad alcuni viaggi da e verso Reggio Emilia (ad esempio, transiti per Bergamo, Brescia etc. etc.).

Né tale circostanza, ripetersi, costituisce un'inversione dell'onere della prova, atteso che per consolidata giurisprudenza le spese gestorie oggetto di rendicontazione possono essere ritenute lecite solo se sono adeguatamente documentate, circa la coerenza con le finalità proprie dell'erogazione, mediante l'esposizione caso per caso dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del destinatario e/o soggetto rappresentativo e dell'occasione della spesa.

5. Confermata la sussistenza della condotta antiggiuridica dello St. e del danno erariale, va condivisa la prospettazione della Procura regionale relativamente all'elemento soggettivo, in quanto l'animus lucrando del convenuto emerge dal prevalere di interessi individualistici contra legem su quelli istituzionali, immanenti al ruolo ricoperto, attraverso una sorta di commistione della sfera pubblica e di quella privata mediante l'utilizzo disinvolto della provvista di mezzi assicurati per l'espletamento dell'incarico e lo sviamento di rimborsi pubblici in fonte di arricchimento personale, in assenza di ragionevolezza.

Alcune trasferte, in particolare, appaiono indicative di un utilizzo sregolato delle risorse aziendali, in coincidenza con esigenze del tutto personali ed estranee ad attività lavorativa inerente alla carica ricoperta presso AMIU S.p.A., a fronte di giustificazioni consistenti in asserite (ed indimostrate) riunioni che si sarebbero succedute con soggetti rappresentativi nelle stesse circostanze.

Ad esempio, tra le numerose trasferte a Bologna, il convenuto risulta essersi ivi recato in data 19 gennaio 2018 partendo da Reggio Emilia, rientrando nella città di residenza nella stessa giornata e, in modo pressoché speculare, risulta aver percorso la stessa tratta, partendo da Reggio Emilia per raggiungere Bologna anche il giorno 30 maggio 2019. In tali occasioni, è stato documentato immobile presso uno

studio notarile da parte del medesimo St., quale terzo nominato dal figlio (ivi residente) che aveva sottoscritto il preliminare.

Va aggiunto che in altre due date, in particolare nei giorni 1° agosto 2018 e 6 agosto 2019, il convenuto ha richiesto ed ottenuto il rimborso per le tratte di viaggio percorse da Castiglioncello a Genova e ritorno a Castiglioncello (località balneare) percorrendo ogni giornata un tragitto di oltre 440 chilometri.

Al riguardo, la memoria difensiva conferma la necessità di "interrompere il periodo di ferie" in godimento da parte dello St. per partecipare a sedute straordinarie degli organi sociali, circostanza che in ogni caso, evidentemente, non avrebbe potuto legittimare spostamenti a Genova dalle più svariate località di villeggiatura ove egli avesse inteso intrattenersi, diverse dalla residenza, trattandosi di rimborsi non "attinenti alla carica di Presidente dell'azienda".

Inoltre, in disparte l'assoluta carenza documentale a giustificazione dei parametri applicati dalle tariffe autostradali e dalle tabelle dell'Acz, si rileva in generale l'assenza di qualsivoglia vaglio nei casi concreti volto ad accertare che la spesa affrontata fosse la più conveniente economicamente o la sola possibile.

Pertanto, sussiste il nesso causale tra la condotta antiggiuridica e la suddetta posta di danno, in quanto il procedimento di spesa basato su una rendicontazione del tutto inidonea si è perfezionato mediante la sottoscrizione dello stesso interessato, poiché non sono idonee ad interrompere tale dinamica eziologica eventuali altrui omissioni, considerato anche quanto disposto dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Tale regola è espressione del principio generale di imparzialità di cui all'art. 97 così, in quanto "le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico" (Cons. stato, Sez. cons., 5 marzo 2019 n. 667).

Quanto all'eccepita assenza di dolo "penalistico", quale volontà delle conseguenze dannose per l'erario, trattandosi di fatti commessi entro il 2019, va affermato che la vicenda non può che restare impermeabile agli effetti delle sopravvenienze normative di cui all'art. 21 del decreto legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (disposizione datata 16 luglio 2020, vigente dal giorno successivo - art. 65 - e prorogata dal decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, art. 1, nono comma, fino al 30 aprile 2025), per il medesimo regime di temporaneità sancito dall'art. 21 nel combinato disposto dei suoi due commi, che appare pacificamente inapplicabile, attesa la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa ed il carattere sostanziale della novella, come già affermato dalle Sezioni centrali d'appello che hanno offerto una convincente ed ormai consolidata soluzione della relativa questione ed anche da questa Sezione con articolata motivazione (v. ex multis C. conti, Sez. Liguria, 21 ottobre 2020 n. 83; id. 8 gennaio 2021 n. 2 e 27 maggio 2021 n. 93, confermate da Sez. III, 10 giugno 2024 n. 171 e 12 luglio 2024 n. 193).

D'altronde, la giurisprudenza di questa Corte (C. conti, Sez. II 4 agosto 2021 n. 308) da tempo ammette la compatibilità del dolo eventuale nell'ambito della responsabilità amministrativa, quale prefigurazione ed accettazione del possibile verificarsi dell'evento lesivo da parte del soggetto agente, certamente ricavabile dalle modalità e dalle circostanze della condotta.

6. Nei limiti dell'accoglimento della domanda per le spese non documentate a carico del responsabile principale (Euro. 10.000,00), il Collegio condivide il criterio (e la quota) d'imputazione nei confronti dei convenuti a titolo di responsabilità sussidiaria, che hanno concorso alla produzione di un unico pregiudizio, dal momento che nelle rispettive qualità hanno assicurato effettivo apporto al perfezionamento della fattispecie, omettendo di formulare osservazioni sulla regolarità dei procedimenti di spesa illeciti, senza evitare - come avrebbero potuto - la concretizzazione del danno erariale (cfr. C. conti, Sez. Liguria, 1° luglio 2016 n. 69 e 24 luglio 2020 n. 51; Sez. II, 10 aprile 2019 n. 109).

A prescindere dall'astratta riconducibilità della spesa alle (late) categorie previste che, per quanto detto, non escludeva la possibilità che la stessa fosse effettuata, in concreto, per finalità del tutto estranee a quelle istituzionali (come difatti avvenuto), l'antigiuridicità delle condotte dei responsabili sussidiari si riscontra evidente nella superficialità e nella macroscopica negligenza, in presenza di esborsi del tutto non giustificati nell'inerenza rispetto al mandato, suscettibili di destinazione privata per la soddisfazione di bisogni individualistici.

La compresenza di tali spese con altre documentate solo in corso di causa e valutate inerenti, non può che essere il sintomo di un sistema erogativo di rimborsi connotato da una evidente, quanto indebita, commistione di interessi privati e istituzionali, circostanza che esalta, ancora una volta, la sussistenza di colpa grave nelle condotte poste in essere dai convenuti da ritenersi convergenti con quella del responsabile principale - a titolo di dolo - in vista dell'illecito risultato finale, per cui deve addebitarsi una quota di imputazione.

La carenza di un'adeguata documentazione giustificativa, infatti, se sul piano soggettivo vale a qualificare la condotta del convenuto come inadempiente all'obbligo di dar conto della gestione delle risorse pubbliche - non consentendo la valutazione di inerenza della spendita presupposto indispensabile per la liceità dell'impiego-, su quello oggettivo rende l'attività di spesa inutiliter data in quanto non univocamente riferibile all'interesse sotteso all'erogazione delle risorse della collettività (v. C. conti, Sez. III, 25 giugno 2019 n. 125).

Partitamente, la convenuta Ri., quale responsabile dell'ufficio di segreteria generale di AMIU S.p.A., nell'ambito della struttura Affari societari ed ufficio legale, di cui era responsabile il medesimo St., ha collaborato attivamente con il vertice onde consentirgli di percepire gli indebiti rimborsi.

Infatti, la predetta ha provveduto personalmente a presentare all'ufficio cassa le richieste di rimborso sottoscritte dal medesimo Presidente della società, sotto forma di Richiesta autorizzazione minute spese economali unitamente alla dichiarazione sui percorsi chilometrici mensili, ed anche ad incassare direttamente in contanti le somme richieste a rimborso, sottoscrivendo le relative ricevute e consegnando, in seguito, i contanti ritirati allo St..

In disparte le competenze esclusivamente materiali dell'ufficio cassa, è evidente che l'interessata ha posto in essere, da un lato, una condotta di collaborazione attiva nell'assicurare rimborsi palesemente indebiti ictu oculi, quantomeno per la totale mancanza di documentazione giustificativa dei viaggi, e contestualmente, dall'altro lato, ha omesso di formulare qualunque osservazione sulla regolarità delle spese nonostante si fosse ingerita personalmente nel procedimento ed in particolare nella fase di presentazione dell'istanza e di riscossione.

La Ri., dunque, quale figura apicale della segreteria (incaricata anche della verbalizzazione e della sottoscrizione insieme al Presidente delle deliberazioni del consiglio di amministrazione), con tale atteggiamento di ingerenza nella gestione dei rimborsi destinati al suo "diretto superiore", lungi dal potersi considerare una "semplice passacarte" in quanto "priva di laurea" e di "titolo", ha concorso a realizzare la condotta dannosa ponendo in essere un comportamento quantomeno connotato da grave superficialità e negligenza.

Va, sul punto, altresì ricordato il diritto-dovere di rimostranza, spettante al subordinato destinatario dell'ordine palesemente illecito (verbale o contenuto in un provvedimento, in una circolare ovvero in una risoluzione), poiché sussiste il dovere di sindacare nel merito l'ordine ricevuto, oltre che di disattenderlo (cfr. Cass. Sez. lav., 28 settembre 2018 n. 23600, 30 novembre 2018 n. 31086 e 15 febbraio 2008, n. 3802). Originariamente sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 17 e ribadito anche dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 60, lett. h del CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018 e richiamato da tutti gli altri CCNL di comparto), nell'ambito del settore pubblico è divenuto generale strumento di prevenzione degli abusi amministrativi, dal momento che, nel caso di mancato esercizio, il subordinato incorre in responsabilità amministrativa qualora porti ad esecuzione un ordine illegittimo determinativo di danno (cfr. C. conti, Sez. Liguria, 12 maggio 2021 n. 74; 1 febbraio 2024 n. 5 e giur. ivi cit.; Sez. I, 7 luglio 2017 n. 246; Sez. app. Sicilia, 27 marzo 2014 n. 117; Sez. II, 10 dicembre 1992, n. 272).

Pertanto, valutato il suo concreto apporto operativo, alla convenuta va addebitata una responsabilità in via sussidiaria per la quota di danno contestata dalla Procura, che deve essere equitativamente rideterminata in considerazione dell'accoglimento solo parziale della pretesa in Euro. 3.000,00, oltre accessori.

Quanto al collegio sindacale, non risulta che l'organo di controllo abbia espletato alcun riscontro o verifica sull'andamento delle spese inerenti alle indennità e rimborsi spettanti agli amministratori, con conseguente realizzazione di una condotta omissiva che ha indubbiamente concorso, seppure solo in parte, alla realizzazione del contestato comportamento dannoso protrattosi sin dall'insediamento del c.d.a. (9 ottobre 2017) e per oltre due anni.

Infatti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2403 ce. ("Doveri del collegio sindacale"), la fonte statutaria dispone che al collegio sindacale compete vigilare "sull'osservanza della Legge e dello Statuto, oltre che sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. (...)" (art. 22 e, anteriormente ad agosto 2018, art. 24, penultimo cpv.).

I sindaci hanno contestato di aver sempre svolto il controllo di cui all'art. 2403 c.c. e che il controllo contabile ed in particolare quello sui rendiconti del Presidente sarebbe rientrato nell'art. 2409 bis c.c. spettante alla società di revisione la cui posizione era stata archiviata, dal momento che "non (era) stato oggetto di atti propri, ma di comportamenti di fatto di natura contabile".

Il costrutto difensivo, al riguardo, non può essere condiviso perché la procedura decisionale era invece centrata proprio su atti di liquidazione sottoscritti dal medesimo Presidente, ad un tempo richiedente e beneficiario del rimborso, su cui i sindaci avrebbero dovuto svolgere attività di vigilanza e di verifica circa la correttezza dell'operato della società ed il rispetto della legge e dello statuto, con la conseguenza che i controlli, anche a campione, in ordine a specifiche tipologie di spese ed alla correttezza delle procedure interne spettavano al collegio sindacale e non già alla società di revisione, cui competeva un ruolo di controllo sull'adeguatezza del bilancio nel suo complesso e sull'assenza di errori "significativi", non dovendo essere sottoposta a revisione ogni singola voce del bilancio (v. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, artt. 11, 14, 15 e principi di revisione internazionale Isa Italia, nn. 200 e 240).

Invero, come rimarcato dal pubblico ministero, spetta al collegio sindacale verificare che le scelte degli amministratori siano conformi ai canoni di buona amministrazione e compatibili con i fini proprie della società (Comunicazione Consob, 20 febbraio 1997, n. 1574). D'altro canto, la Cassazione ha avuto modo di osservare che rispetto al controllo sulla regolarità del bilancio spettante alla società di revisione quello affidato invece al collegio sindacale, [è] da ritenere maggiormente incisivo e stringente perché avente ad oggetto, in termini generali, la corretta gestione della società (Cass. civ., Sez. II, 9 gennaio 2019 n. 301), evidenziando che il collegio sindacale è tenuto ad un controllo di legalità non puramente formale ma esteso al contenuto sostanziale dell'attività sociale e dell'azione degli amministratori allo scopo di verificare che le scelte discrezionali non travalichino i limiti della buona amministrazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2013 n. 13081).

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto al collegio sindacale dall'art. 2407, secondo comma, c.c. non richiede neppure l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, data la riconosciuta "posizione di garanzia" sussistente in capo agli stessi, ma è sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, non potendo assistere nell'inerzia alle altrui condotte dannose, ma dovendosi spingere ad adottare le azioni correttive necessarie, tenuto conto di tutte le iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri - doveri propri della carica, quali ad esempio:

la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis ce, la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 ce, il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., ed ogni altra attività possibile ed

utile (cfr. Cass, Sez. 1, 21 luglio 2019 n. 18770, sent. e 31 luglio 2023 n. 23200, ord.).

Inoltre, a dimostrazione di una puntuale conoscenza da parte degli odierni convenuti del fatto che il Presidente era stato nominato quantunque in quiescenza - e che avrebbe percepito somme per rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, alloggio, oltre che per spese di rappresentanza - dal verbale del consiglio di amministrazione del 9 ottobre 2017 emergono espressamente tali circostanze (pag. 1-2) in occasione dell'insediamento ed alla presenza dei tre componenti del collegio sindacale, senza peraltro che gli stessi abbiano mai - nel corso del periodo preso in considerazione - verificato le procedure seguite né, a campione, alcuna delle spese in questione, che tra l'altro venivano autoliquidate, anche al fine di garantire il rispetto dell'art. 5 del d.l. n. 95/2012.

Per quanto riguarda la concreta osservanza dei principi di corretta amministrazione, il collegio avrebbe dovuto vigilare anche sul rispetto del precetto di cui all'art. 2391 c.c. che impone all'amministratore che abbia, in una determinata operazione societaria, un interesse (anche non confliggente con quello della società), per conto proprio o di terzi, di fornirne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, come anche testualmente stabilito nel contesto delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", adottate dall'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nella fattispecie, il collegio sindacale non ha verificato neppure se le numerose operazioni effettuate dal Presidente fossero effettuate in conflitto di interesse, attraverso l'attività di autoliquidazione delle proprie spese e la stipula di un contratto di locazione abitativo, a nome e a spese della società, a favore di sé stesso (10 settembre 2017), oggetto dell'esposto del 4 aprile 2018.

Tale condotta omissiva appare censurabile sotto il profilo della colpa grave perché risulta essersi protratta per un periodo considerevole, sicché denota un grave deficit nell'esercizio delle competenze e prerogative spettanti all'organo.

Conseguentemente ai componenti del collegio sindacale è ascrivibile, in via meramente sussidiaria, stante la contestazione allo St. dell'elemento doloso e dell'illecito arricchimento, una quota del pregiudizio che può ragionevolmente ed equamente essere determinata nella somma complessiva di Euro. 2.400,00, con l'addebito ai singoli componenti di una responsabilità, per identica quota, e, dunque, per la somma di Euro. 800,00, oltre agli accessori.

7. La conferma della connotazione dolosa dell'illecito per il debitore principale e la gravità dei fatti, escludono l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, non potendo rilevare ulteriori circostanze soggettive ed oggettive.

Sulle somme oggetto di condanna, va applicata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, a decorrere dalle dimissioni dello St. dall'incarico, rassegnate il 24 ottobre 2019 e fino alla data di effettivo pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino all'integrale soddisfo, secondo il criterio individuato dalle sezioni unite della Cassazione per i debiti di valore nella sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, per cui "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data

della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria."

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto,

CONDANNA

lv. st., a titolo di dolo, al pagamento in favore di Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana - AMIU Genova- S.p.A. di Euro. 10.000,00 (euro diecimila/00),

nonché in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore della medesima società Fi. Ri. per Euro. 3.000,00 (euro tremila/00) e Fe. Di., Il. Ga. ed En. Va. per la somma di Euro. 800,00 (euro ottocento/00) ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria sulle somme oggetto di condanna, secondo gli indici Istat, a decorrere dal 24 ottobre 2019 fino alla data di effettivo pagamento, ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino all'integrale soddisfo.

Condanna le parti in parti uguali al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con nota di Segreteria a margine della sentenza, ai sensi dell'art. 31, quinto comma, del c.g.c..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.